



COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MAZZU'	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) DOMINICI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - CARLO DOMINICI

Seduta del 22/07/2019

FATTO

Il ricorrente il 10/05/2013 ha stipulato un contratto di finanziamento rimborsabile con cessione del quinto sulla retribuzione mensile, estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo.

Il ricorrente si rivolge all'Arbitro per richiedere il rimborso di complessivi € 1.148,62 a titolo di oneri bancari e assicurativi. Richiede inoltre il rimborso delle spese di assistenza professionale.

L'intermediario controdeduce eccependo quanto segue:

- in sede di conteggio estintivo sono state già rimborsate le commissioni bancarie per € 483,00 con metodo *pro rata temporis*, tutte le altre commissioni risultano *up front*;
- in merito al premio assicurativo non goduto l'intermediario si offre disponibile a rimborsare € 430,00.

L'intermediario conclude rimettendosi alla determinazione del Collegio.

DIRITTO

Per consolidato orientamento dell'ABF, nel caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere rimborsata al cliente la quota di commissioni e costi assicurativi non maturati nel tempo, e ogni clausola contrattuale che ne stabilisca la non ripetibilità va ritenuta



clausola vessatoria inefficace ed illegittima poiché contraria all'art. 125 *sexies*, comma 1, D.lgs. n. 385/1993.

Ciò premesso, al fine di determinare la ripetibilità delle commissioni pagate alla stipula occorre distinguere fra oneri in corrispettivo di prestazioni compiute nella fase delle trattative e della conclusione del contratto di finanziamento (commissioni *up front*, non ripetibili) e oneri che maturano nel corso dell'intera durata del rapporto negoziale (commissioni *recurring*, rimborsabili in proporzione alla durata residua del rapporto al momento dell'estinzione anticipata).

Il criterio di determinazione della somma da rimborsare è proporzionale alle rate residue non maturate del finanziamento (cd. criterio *pro-rata temporis*).

Con riferimento alle richieste del ricorrente ed alle controdeduzioni dell'intermediario, si rileva che il contratto esclude il rimborso degli oneri a seguito dell'estinzione anticipata. Il contratto non contiene alcuna descrizione delle attività remunerate con gli oneri commissionali.

Le commissioni indicate in contratto hanno pertanto natura integralmente *recurring*.

Le commissioni, di cui al punto "c" del contratto, remunerano l'attività prestata dall'agente/mediatore; il contratto fornisce in calce evidenza della firma e della sottoscrizione dell'agente in attività finanziaria, hanno, pertanto, natura *up-front*. Si riporta, qui di seguito, il prospetto restitutorio che tiene conto dei rimborsi già effettuati di cui è prova in atti.

Rate scadute	96	Rate residue	46	Importi	Pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
<i>Commissioni bancarie</i>				1.411,20	676,20	483,00	193,20
<i>Oneri assicurativi</i>				995,70	477,11	0,00	477,11
<i>Spese postali, di notifica e riscossione</i>				150,00	71,88	0,00	71,88
Totale							742,19

Respinta ogni ulteriore istanza, l'intermediario è tenuto a rimborsare la complessiva somma di € 742,19. La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non è accolta per la natura seriale della controversia.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 742,19.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE



Decisione N. 19735 del 20 agosto 2019

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI